

## **Obbligo al pagamento dei contributi agli imprenditori che impiegano lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno: sentenza della Suprema Corte.**

di *Marco Ferrone* \*

*Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo dell'autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.*

La sentenza della [Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 7380 del 26 marzo 2010](#), nasce con l'intento di tutelare maggiormente uno degli obblighi fondamentali a cui gli imprenditori sono tenuti ad adempiere, che è quello di pagare i contributi agli istituti previdenziali anche nel caso in cui impiegano, in violazione di legge, i lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno. Ciò non toglie che l'assunzione dei lavoratori stranieri irregolari nel territorio nazionale deve sempre avvenire nell'ambito della legalità. Questo, al fine di scongiurare eventuali datori di lavoro ad assumere lavoratori extracomunitari bypassando la normativa di riferimento.

Entrando nello specifico della sentenza in commento, un datore di lavoro piemontese ha fatto ricorso alla Suprema Corte per impugnare la sentenza della corte di appello di Torino, in quanto sosteneva che assumendo un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di soggiorno aveva commesso sì un reato di cui gli era stata inflitta la pena e non riteneva a questo punto opportuno di vedersi inflitta anche la sanzione di pagare i contributi agli istituti previdenziali.

Il ricorrente, consapevole di aver violato l'art. 22, c. 12 del Dlgs n. 286/1998, sosteneva che con la sanzione penale che gli era stata inflitta aveva assolto il suo obbligo nei confronti della giustizia, sicchè non era tenuto a versare i contributi all'INPS.

Il ricorso in questione dunque chiamava la Suprema Corte a dirimere una situazione giuridica alquanto complessa: questo, perché il datore di lavoro consapevole del reato commesso, la violazione dell'art. 22 c. 12 del Dlgs n. 286/1998, si riteneva non solo contrariato a versare i contributi all'inps, ma ne giudicava impropria la richiesta.

Purtroppo per il datore di lavoro, non era a conoscenza dell'art. 2126 del c.c. e soprattutto che il diritto del lavoro è permeato dal favor prestatoris. Infatti, il lavoratore, nel nostro ordinamento giuridico al di là della nazionalità, in osservanza ai principi dell'eguaglianza, di cui ne è permeata la nostra carta costituzionale, in base all'articolo in questione il rapporto di lavoro, nonostante esso scaturito in mancanza dei requisiti di legge, i diritti patrimoniali del lavoratori sono salvi.

Infatti, l'art. 2126 del cc. cita: La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro viene prestato con violazione di norme a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

L'articolo in questione è il caso di sottolineare costituisce una norma eccezionale e derogatoria della disciplina generale delle nullità dei contratti, finalizzata allo scopo di far salvo il sinallagma del rapporto di lavoro e di tutelare il lavoratore per le prestazioni di lavoro eseguito.

Invece, la suprema corte, riconoscendo che il rapporto di lavoro era viziato, in quanto il lavoratore non era in possesso del permesso di soggiorno, riconosceva salvi i diritti patrimoniali del lavoratore nonché l'obbligo del versamento dei contributi, sebbene il contratto di lavoro era da considerarsi nullo.

Il quadro normativo e di ragionamento su cui gli Ermellini hanno confutato il ricorso del ricorrente dimostrandone la sua infondatezza parte dal fatto che se il nostro sistema giuridico permettesse al datore di lavoro di occupare lavoratori extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno e

dunque in violazione di legge si altererebbero le regole del mercato e della concorrenza, permettendo a chi viola la legge e la legge sull'immigrazione di usufruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quei datori di lavoro che invece osservano scrupolosamente la legge.

In merito alla duplicità della sanzione rivendicata dal ricorrente, la Suprema Corte ha ritenuto di precisare allo stesso che il pagamento dei contributi non viene a configurarsi come una sanzione, ma un preciso obbligo derivante dal rapporto di lavoro. E' il caso di ricordare, a questo punto, che il rapporto di lavoro scaturisce da un contratto e nel rapporto di lavoro il contratto è bilaterale e sinallagmatico e oneroso.

Avvalendosi della prestazione del lavoratore, se pur in violazione di legge, per i motivi sopra esposti, il datore ha l'obbligo di ottemperare i versamenti contributivi all'INPS.

\* Funzionario presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali